

contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Calabria.

9/4738/60. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Sicilia.

9/4738/61. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo even-

tualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Sardegna.

9/4738/**62**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regola-

mentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/**63**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Preda.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo eser-

cizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/64. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Raffaldini.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/65. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Rava.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/66. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Rognoni.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla

casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/67. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Rossiello.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al

contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Piemonte.

9/4738/68. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Valle d'Aosta.

9/4738/69. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sandri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato

il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Lombardia.

9/4738/70. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sasso.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare ri-

guardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/4738/**71**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sedioli.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Veneto.

9/4738/**72**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Siniscalchi.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4738/**73**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Susini.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto so-

cialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Liguria.

9/4738/74. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Tidei.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Emilia-Romagna.

9/4738/75. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Tocci.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Toscana.

9/4738/76. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vigni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda

mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Umbria.

9/4738/77. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Zanotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato

il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Marche.

9/4738/**78**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Zunino.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare ri-

guardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Lazio.

9/4738/**79**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bogi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Abruzzi.

9/4738/**80**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Molise.

9/4738/81. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Cordoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto so-

cialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Campania.

9/4738/82. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Puglia.

9/4738/**83**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gambini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Basilicata.

9/4738/**84**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda

mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Calabria.

9/4738/**85**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Marone.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Sicilia.

9/4738/**86**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pinotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Sardegna.

9/4738/**87**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ruggia.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi affinché agli inquilini delle grandi proprietà immobiliari vengano applicati contratti di affitto a canone concordato.

9/4738/**88**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi affinché agli inquilini degli enti pubblici, privatizzati dopo la approvazione della legge sulla vendita degli immobili pubblici, vengano riservate condizioni di vendita e di tutela analoghe a quelle previste in materia di dismissione dalle leggi vigenti.

9/4738/**89**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

La Camera,

visto che in questi ultimi due anni la cartolarizzazione dei patrimoni dei grandi enti pubblici (INPDAP, INPS, INPDAI, INAIL ecc.) e le alienazioni immobiliari di grandi compagnie assicurative, quali ad esempio INA, Fondiaria, Generali e gli Istituti di Credito hanno portato ad una pesante contrazione di offerte alloggiative

in affitto e al venir meno di risorse significative per categorie di cittadini con redditi medio-bassi;

vista la scomparsa di ogni e qualsiasi finanziamento per l'edilizia sociale e che anche in prospettiva, il problema alloggiativo rimane fra quelli più gravi del nostro Paese rispetto a quelli europei,

impegna il Governo

a confermare il finanziamento di almeno 120 milioni di euro aggiuntivi per incrementare l'importo del fondo nazionale per il contributo a sostegno della locazione.

9/4738/**90**. Rizzo, Pistone.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative idonee ad eliminare le disparità di trattamento che penalizzano gli inquilini dei cosiddetti « immobili di pregio » rivedendo i criteri di definizione del « pregio » che non può essere unicamente quello del « centro storico » (zone omogenee di tipo A), come anche sostenuto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione sesta – in data 7 febbraio 2003 –, in quanto, l'ubicazione dell'immobile è solo uno dei fattori che concorre alla formazione del prezzo finale e quindi per ogni immobile si dovranno indicare espressamente tutti gli elementi di fatto e di diritto che determinano la qualificazione di pregio.

9/4738/**91**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pistone, Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché – dato che risulta da precise segnalazioni che enti proprietari e le società,

che si occupano della vendita, non consentono in molti casi una adeguata informazione agli inquilini affinché possano esercitare i loro diritti in tempo utile — sia garantito dagli enti in questione, attraverso precise notificazioni ai soggetti interessati, il rispetto della legge, pena l'annullamento della vendita, a tal fine anche sollecitando i notai affinché richiedano la documentazione attestante l'avvenuta informazione agli inquilini in tempo utile per l'esercizio del diritto di prelazione.

9/4738/92. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Cennamo.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riesaminare l'intera materia degli immobili di pregio, la cui definizione attuale ha prodotto contenziosi e ingiustizie, ed a garantire che gli inquilini siano messi effettivamente in grado di acquistare, esercitando il diritto di prelazione, che è undiritto inalienabile, durante tutta la procedura di vendita degli immobili stessi.

9/4738/93. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'analisi dei primi dati relativi alle operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, meglio note come « SCIP 1 » e « SCIP 2 » desta vive preoccupazione per gli equilibri dei conti pubblici, tenuto conto dei vistosi divari che si sono registrati tra le attese e le realizzazioni;

in particolare, l'operazione SCIP 1 riguarda 27.250 unità immobiliari ad uso residenziale — equivalenti ad una città di 100 mila abitanti — e 262 immobili ad uso commerciale, per un importo complessivo di 3.830 milioni di euro. SCIP ha corri-

sposto agli enti cedenti il ricavo al netto delle spese di due emissioni di titoli, rispettivamente di 1.000 e 1.300 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 2.300 milioni di euro, circa 4.500 miliardi di vecchie lire. Nel 2002 gli incassi delle rivendite degli immobili sul mercato da parte di SCIP 1 ammontano a 2.365 milioni di euro; nei primi nove mesi del 2003 a 280 milioni di euro, pari ad un ammontare complessivo di 2.645 milioni di euro, mentre un consistente numero di immobili, per un valore di 1.185 milioni di euro, risultano non venduti, non avendo trovato acquirenti né sul mercato dei conduttori, né sul mercato immobiliare;

ben più allarmanti risultano i dati relativi a SCIP 2 che, avviata nel 2002, riguarda 53.241 unità immobiliari ad uso residenziale e di 9.639 unità immobiliari ad uso commerciale, per un valore lordo complessivo di 7.790 milioni di euro. A fronte della cessione degli immobili, SCIP 2 ha corrisposto ai soggetti cedenti (quindi agli enti previdenziali e allo Stato) il ricavo, al netto delle spese, di cinque emissioni di titoli, per un ammontare complessivo di 6.637 milioni di euro, mentre a fine del 2003, si sono registrate vendite pari a soli 564 milioni di euro;

il decreto-legge in esame, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, intervenendo per l'ennesima volta nel breve volgere di tempo sulla materia, non risolve tutti i problemi d'incertezza e confusione normativa che mette in oggettiva difficoltà gli utenti;

le stesse disposizioni del decreto-legge, come evidenziato anche nel parere espresso dalla Commissione bilancio, hanno effetti finanziari, in ragione dei rimborsi dovuti per il maggior prezzo pagato per le vendite già concluse e per i nuovi contratti stimabili in circa mille milioni di euro, con proventi ipotetici derivanti da nuove dismissioni di immobili;

impegna il Governo

a presentare semestralmente, alle Commissioni Bilancio e Finanze, una relazione

particolareggiata concernente l'andamento delle vendite degli immobili pubblici oggetto delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, nonché relativamente agli effetti finanziari che si determineranno sugli equilibri dei conti pubblici.

9/4738/**94**. (Testo modificato nel corso della seduta). Nannicini.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare anche ulteriori iniziative normative, affinché il prezzo di vendita venga definito secondo le valutazioni del 2001 ed a garantire che, nei casi rientranti nelle norme vigenti, il prezzo di vendita sia quello definito con le valutazioni del 2001.

9/4738/**95**. Fluvi.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di qualificare e precisare la definizione di « centro storico » per l'individuazione degli immobili di pregio, stabilendo che siano esclusi da tale qualificazione tutti quelli che necessitano di ristrutturazioni, nonché indicando come criterio di identificazione il superamento del 70 per cento del valore medio di mercato.

9/4738/**96**. (Testo modificato nel corso della seduta). Tolotti.

La Camera,

premesso che la legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 26, comma 11-*quater*, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di una parte di alloggi militari che:

ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, sono occupati da personale in quiescenza e vedove con titolo scaduto;

se ubicati all'interno di infrastrutture militari, non debbono essere posti alloro diretto e funzionale servizio, nel senso che essi debbono essere tutti occupati da personale che presta servizio presso quella struttura per la cui funzionalità gli alloggi sono stati costruiti, come previsto dal decreto del Ministero della difesa;

considerato che, per gli alloggi ubicati fuori delle infrastrutture militari, la legge sopra citata non pone dubbi e né limiti circa la loro individuazione o la loro collocazione nell'ambito del fabbricato in cui sono ubicati, con la sola esclusione di quelli classificati alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio e quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)* dell'articolo 26, comma 11-*quater*, legge 326/03;

preso atto che, per gli alloggi ubicati nelle infrastrutture militari e posti al loro diretto e funzionale servizio, l'Amministrazione Difesa deve attenersi a quanto già in passato ha disposto in merito a taluni comprensori abitativi che ha ritenuto non più interni alle infrastrutture, e quali ad esempio il comprensorio sito in Roma alla via di Valleranno, n. 95 e 101 - ltr. Prot. COMAER-QG/622/3657/P1 del 9 ottobre 2003 dell'Aeronautica militare-Centro Radio di Castel di Decima e risposta del Governo fornita nel corso della seduta 0549 del 20 maggio 1999 alla interrogazione parlamentare del 12 febbraio 1998, n. atto 4/15559 concernente la ubicazione del Villaggio Azzurro di Capodichino - Aeronautica militare;

preso atto altresì che la legge 537/93, articolo 9, comma 7, a salvaguardia di una fascia sociale di occupanti — pensionati e vedove a basso reddito o nuclei familiari con portatori di *handicap* — che non potranno mai essere sfrattati dall'alloggio occupato, ha di fatto, nella sostanza, modificato lo spirito di funzionalità del-

l'alloggio alla struttura militare collegata, previsto dalla norma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

considerato che la legge citata in premessa ha ulteriormente innovato il concetto legato all'articolo 5 della legge 497/78, laddove viene specificato in modo chiaro e netto che l'ubicazione dell'alloggio, all'esterno o all'interno della struttura militare, è la sola condizione della sua alienabilità, limitando e circoscrivendo in tal modo la portata del predetto articolo 5, legge 497/78;

ritenuto che, a salvaguardia dell'efficienza dello strumento militare legata, anche, alla mobilità del personale, la legge citata in premessa ha previsto all'articolo 26, comma 11-*sexies*, la riassegnazione, su apposito capitolo del Ministero della difesa, della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 per provvedere alla spesa per i canoni di locazione di eguale numero di alloggi alienati;

visto che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale con cui vengono stabiliti i criteri per la individuazione degli alloggi non alienabili, in quanto ubicati all'interno delle infrastrutture ed operativamente posti alloro diretto e funzionale servizio;

tenuto conto che una difforme ed illegittima applicazione della nonna legislativa darà sicuramente l'avvio ad un contenzioso amministrativo di enormi proporzioni, peraltro già preannunciato, nonché ad un possibile procedimento penale nei confronti dei diretti responsabili che omettono di segnalare quelle unità abitative che per legge hanno i requisiti per la loro alienabilità;

impegna il Governo a:

a) per gli alloggi ubicati all'esterno delle infrastrutture militari:

a valutare la possibilità di controllare che gli Enti preposti alla loro individuazione operino in modo oggettivo, completo ed omogeneo, senza discrezionalità

alcuna ai fini delle loro esclusioni, nel senso che gli stessi, per essere, al limite, considerati alla stregua di infrastruttura militare, e quindi non alienabili, devono essere occupati esclusivamente da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;

b) per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari e posti alloro diretto e funzionale servizio:

a valutare la possibilità di emanare con tempestività il previsto decreto ministeriale contenente, in modo stringente, oggettivo e senza interpretazioni discrezionali, i criteri di funzionalità delle unità abitative escluse, tenendo conto che le stesse, per non essere alienate, debbono essere tutte occupate da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;

c) per tutti gli alloggi:

a valutare la possibilità di evitare che un illegittimo e difforme comportamento da parte degli enti preposti alla compilazione dell'elenco degli alloggi alienabili possa portare ad un contenzioso amministrativo sopra citato, al limite del blocco delle procedure della cartolarizzazione SCIP3 con danni, non solo per l'erario ma anche, con rivalsa, nei confronti dell'Amministrazione difesa;

a valutare la possibilità di mantenere intatta la validità della lettera *m*) della risoluzione 7-00261 approvata dall'aula con un solo voto contrario nella seduta 350 del 31 luglio 2003, circa la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'Amministrazione difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi di servizio almeno fino a quando non sarà completato il processo di tutta la cartolarizzazione in atto e rese certe e documentate a ciascun utente le motivazioni di esclusione dell'alloggio occupato dalla procedura di alienazione di cui alla legge citata in premessa;

a valutare la possibilità di rispettare il contenuto dell'ordine del giorno